



COMUNE
DI CERVIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E VENDITA DI PIADINA ROMAGNOLA ESERCITATI IN CHIOSCHI

*Approvato con delibera di C.C. n.7 del 07/02/2013
modificato con delibera di C.C. n.65 del 26/11/2015*

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. L'attività di produzione e vendita di piadina in chioschi, sia su area pubblica che su area privata, avente o meno le caratteristiche di piadina romagnola IGP, è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento, nonché da quanto previsto in specifiche normative.

Il presente regolamento si pone l'obiettivo di definire criteri e norme di edilizia commerciale (tipologia, aspetti compositivi e architettonici, ...) per garantire la compatibilità con il contesto ambientale circostante e il decoro urbano.

2. Ai fini del presente regolamento, il territorio comunale è diviso in due zone, così distinte:

- zona balneare: Cervia, Milano Marittima, Pinarella, Tagliata, compreso la Strada Statale Adriatica 16 lato mare e monte.
- zona forese: tutto il resto del territorio comunale.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'avvio dell'attività è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, previa presentazione di notifica sanitaria.

L'amministrazione Comunale esercita il controllo sulla scia entro 60 giorni dalla presentazione.

2. L'attività di produzione e vendita di piadina è considerata attività di carattere artigianale e può essere esercitata da persone fisiche o società, regolarmente costituite secondo le norme vigenti, in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui alla L.443/1985.

3. L'autorizzazione abilita esclusivamente alla vendita di piadina e/o piadina romagnola IGP e crescioni di propria produzione e di bevande (in confezione sigillata da massimo 50 cl.) analcoliche o con gradazione fino al 12% del volume.

4. La piadina, il crescione, il rotolo possono essere farciti o riempiti con salumi, salsiccia, wurstel, pesce in scatola marinato, formaggi, verdure, creme e salse (ad esclusione di quelle a base di latte e uova fresche), altri prodotti alimentari conservati sott'olio e sott'aceto, prodotti adatti per diete vegetariane derivati da cereali e/o legumi.

5. Si intende per crescione, rotolo o affini un prodotto costituito da un involucro di impasto di piadina contenente salumi, insaccati, verdure, formaggi, marmellate e altri prodotti conservati, creme e salse con esclusione di quelle a base di latte e uova.

6. E' vietata la vendita di qualunque altro prodotto alimentare, compresi quelli sopra citati, se non nel modo previsto ai punti precedenti.

7. Ad integrazione di quanto previsto dal Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Piadina Romagnola", a tutela della tipicità ed artigianalità del prodotto, la Giunta Comunale, di concerto con le Associazioni di categoria del settore, potrà provvedere ad approvare delle linee guida per la produzione della piadina, dei crescioni, dei rotoli e affini.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un'azienda per la produzione e vendita di piadina, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

ART. 4 - TIPOLOGIA DEI CHIOSCHI

1. I chioschi dovranno avere le caratteristiche dimensionali e tipologiche di cui ai prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, salvo diversa valutazione degli enti preposti alla tutela ambientale.

Sono comunque possibili modifiche alla posizione delle aperture, funzionali alla ubicazione planimetrica del chiosco, alla disposizione interna dei vani e ai tamponamenti con elementi trasparenti degli spazi di accoglienza che dovranno essere presenti almeno su due lati e comunque sui lati che si affacciano su proprietà pubbliche.

E' altresì ammessa la possibilità di posizionare i pannelli laterali, per la protezione invernale, di cui all'art.8 comma 1 lett.b), su un solo lato purchè destinato alla vendita al pubblico.

La distanza minima da alberature esistenti, prevista dal vigente Regolamento comunale del verde, può essere ridotta su conforme parere del Servizio Verde a condizione che venga sottoscritta una liberatoria a favore del Comune per eventuali danni arrecati dalle alberature stesse.

2. Le tipologie dei chioschi sono denominate B1, B2, B4, C1, C2, C4.

3. E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco salvo nel caso in cui interferiscano impianti o servizi pubblici o di uso pubblico quali, reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione pubblica) o alberature pubbliche. Le modifiche alla sagoma planimetrica del chiosco devono avvenire in riduzione della sagoma planimetrica di massimo ingombro prevista dalla tipologia prescelta.

4. La sostituzione del chiosco o l'adeguamento di un chiosco esistente ad una delle su citate tipologie è consentita previa valutazione in ordine alla compatibilità con il contesto ambientale circostante, il decoro urbano, le condizioni di insediamento nell'area interessata.

ART. 5 - LOCALIZZAZIONE DEI CHIOSCHI

1. I chioschi possono essere installati sia su area privata che su suolo pubblico, in conformità alle disposizioni degli artt.16,17,18 e 20 del Decreto Leg.vo n.285/1992 e successive modifiche e del relativo regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

2. L'installazione di chioschi in aree private è ammessa a condizione che l'area di pertinenza del chiosco preveda uno spazio di sosta per almeno 5 posti auto, facilmente fruibili, organizzati in conformità al Regolamento Edilizio.

3. L'installazione di chioschi su suolo pubblico è ammessa esclusivamente a seguito di procedure di evidenza pubblica disposte con specifico provvedimento di Giunta Comunale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. La ricollocazione di chioschi già autorizzati è consentita qualora ricorrano situazioni non altrimenti risolvibili di interesse pubblico, in particolare qualora tale rilocalizzazione debba avvenire per motivi di circolazione stradale, urbanistica, di tutela del patrimonio, di igiene pubblica, di pubblica sicurezza, oltreché per cause di forza maggiore debitamente documentate, e sempre nell'ambito della stessa zona.

5. Non sono ammesse installazioni di chioschi nell'ambito di pertinenza degli impianti per distribuzione di carburante.

6. E' ammessa l'installazione di chioschi in aree rurali, ad integrazione dell'attività agricola, a condizione che il titolare della richiesta sia un imprenditore agricolo ed il manufatto sia posizionato nella corte del fabbricato principale, afferente alla stessa particella catastale e con l'esclusione dell'apertura di un nuovo passo carraio.

E' escluso il subingresso nell'attività disgiunto da quello dell'impresa agricola.

ART. 6 - INSTALLAZIONE DEL CHIOSCO

1. Ai fini della vigente normativa in materia edilizia, l'installazione del chiosco è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA corredata di tutti i necessari pareri non asseverabili, completa di tutte le dichiarazioni e delle copie di progetto in scala 1:100

2. L'Amministrazione comunale, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse o di pubblica utilità, potrà disporre la revoca in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, disponendo la rimozione del manufatto a cura e spese dell'autorizzato e senza che la stessa possa richiedere rimborsi od indennizzi di alcun tipo, previo preavviso di mesi sei, al fine di dare la possibilità al concessionario di trasferire il chiosco in un'altra sede.

3. A garanzia dell'adempimento degli obblighi sopra indicati, il soggetto titolare dovrà presentare una polizza fidejussoria a favore del Comune, per un importo stabilito in base al computo metrico estimativo.

La polizza sarà trattenuta dall'Amministrazione e restituita al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi, a rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della strutture d'ufficio, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazione, ...).

4. Dovrà inoltre essere prodotto un atto d'impegno da parte del richiedente a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni previsti nel presente regolamento compreso la rimozione del manufatto e il ripristino dell'area.

5. L'installazione di nuovi chioschi o l'ampliamento di quelli esistenti con spazi di accoglienza o zona produttiva sono assoggettate al versamento degli oneri di urbanizzazione previsto per le attività artigianali.

ART. 7 - CONCESSIONE DELL'AREA

1. La concessione dell'area pubblica è soggetta alle norme previste dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico, disciplina della tassa e istituzione del canone non ricognitorio.

2. L'occupazione complessiva del chiosco è calcolata sulla base della superficie coperta più l'ingombro degli elementi accessori, compreso la sporgenza delle pareti apribili.

3. I titolari della concessione sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e del canone non ricognitorio.

4. I titolari della concessione di suolo pubblico devono provvedere alla manutenzione e al decoro della struttura e dell'area concessa, alla pulizia giornaliera dell'area circostante.

Se l'area coinvolge anche spazi destinati a verde pubblico, devono essere rispettate le disposizioni previste dall'apposito regolamento comunale per la tutela del verde pubblico.

5. Per i chioschi su suolo pubblico non potranno essere rilasciate più di tre concessioni a ditta individuale o società.

6. La superficie delle aree pubbliche occupate, soggette al pagamento del canone non ricognitorio, viene stabilita con la misurazione del poligono base aumentata di 120 cm per lato al fine di includervi le strutture accessorie eccedenti il poligono.

ART. 8 - ELEMENTI ED ARREDI ESTERNI AL CHIOSCO

1. Le attrezzature e gli arredi devono essere realizzati rispettando le seguenti indicazioni, riportate nell'allegato 2 al presente atto, ovvero:

a) tende

- 1.in materiale plastico (cd. grembialina o tenda perimetrale) di larghezza massima fino a 150 cm, continua su almeno tre lati del manufatto, di colore preferibilmente bianco o in alternativa a bande del colore del chiosco, autoportante e quindi senza strutture di sostegno a terra (soluzione 1 allegato 3; allegati 1 e 2) oppure dotata di strutture di sostegno a terra.
Le eventuali strutture verticali necessarie alla stabilità delle grembialina o tenda perimetrale, pilastri di ridotte dimensioni (max. cm.10x10), dovranno essere possibilmente posizionate in aderenza alla parete del chiosco
- 2.da sole di colore bianco o a bande del colore del chiosco, ovvero a rullo avvolgibile senza piedini a terra, di estensione massima 2 m lasciando almeno 0,50 m dalla carreggiata, su massimo due lati, preferibilmente sul fronte o sul retro del manufatto (soluzione 2 allegato 3)
- 3.da sole di colore bianco o a bande del colore del chiosco, ovvero a rullo avvolgibile con piedini a terra, estensione massima 3 m; distanza minima della tenda dal terreno 2 m., installabile nel numero di un esemplare ed esclusivamente sul retro del manufatto, in base alla specifica conformazione dei luoghi; a discrezione degli uffici comunali sarà possibile collocarla in un lato diverso dal retro (soluzione 3 allegato 3)

Le tende con o senza piedini a terra non possono installarsi insieme alla cd. grembialina.

In relazione a particolari impedimenti potranno essere valutate altre soluzioni che prevedano un utilizzo ridotto di tali elementi accessori.

Nella tipologia C è consentita unicamente l'installazione della grembialina..

b) pannelli laterali (soluzioni 1, 2, 3 allegato 3 ed allegati 1 e 2)

- 1.pannelli frangivento, facilmente amovibili, con cornice di colore bianco, lunghezza massima 150 cm;
- 2.fissati a terra o al chiosco;
- 3.esclusivamente in vetro trasparente di sicurezza o in materiale policarbonato con massima trasparenza; sarà possibile installare in luogo ai pannelli tende avvolgibili a rullo con guide laterali e ganci a terra, che garantiscano massima trasparenza e tensione della tenda.
- 4.installati esclusivamente nel periodo invernale 15 ottobre al 15 aprile
- 5.nel caso siano realizzati con tende avvolgibili a rullo con ganci a terra possono rimanere installati tutto l'anno e nel periodo estivo (dal 16 aprile al 14 ottobre) potranno essere serrati unicamente in caso di maltempo;

Sono ammessi pannelli laterali o tende di cui al presente comma b) con le modalità indicate negli allegati; non sono ammessi per le tende con piedini a terra di cui al precedente punto a.3.

c) insegne e altri cartelli

E' vietata l'installazione di insegne presso o nei dintorni del chiosco, ad esclusione del proprio logo nel segnale distintivo caratteristico da definirsi con apposita delibera di giunta sentite le Associazioni di categoria artigiane.

E' vietata l'installazione di bacheche o altri cartelli di ogni natura e finalità sul chiosco o nelle aree circostanti, ad esclusione di quelle stabilite dalla delibera di cui al precedente punto.

Sarà possibile collocare la scritta "piadina" o "piadina romagnola" e il nome distintivo dell'azienda nell'eventuale tenda a rullo.

È vietato collocare altri cartelli di ogni natura e finalità sul chiosco o nelle aree circostanti di grandezza superiore a 30x40 cm. Il listino prezzi dovrà essere riportato sul banco in vetro del chiosco.

d) corpi illuminanti

Devono essere orientati a terra e con luce di colorazione bianca a tonalità calda.

e) arredi per il consumo sul posto

All'interno dell'area già in concessione al chiosco e nelle eventuali pertinenze in adiacenza di cui al successivo art. 9 oppure se su suolo privato nelle aree circostanti, è ammessa la collocazione di tavoli preferibilmente alti, sgabelli e panchine, di colore bianco, senza scritte pubblicitarie, in numero massimo di 6 tavoli e rispettive 4 sedute, con esclusione del materiale plastico.

f) altri arredi

La collocazione di fioriere o la delimitazione con barriere fisiche dello spazio è di norma vietato sul suolo in concessione, fatta salva la possibilità per comprovati motivi e a determinate condizioni dei luoghi, di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale. Tali fioriere o delimitazioni non dovranno comunque ostruire la visibilità od il passaggio. Ogni chiosco dovrà dotarsi di contenitori per la raccolta differenziata, di colore principalmente bianco oppure della tipologia stabilita da un progetto unitario.

g) pavimentazioni

In caso di richiesta di realizzazione di pavimentazioni su area verde, il progetto dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento comunale del verde pubblico e privato, privilegiando soluzioni permeabili e semipermeabili.

2. L'installazione di tutti gli arredi ed elementi esterni di cui ai commi a), b) e c) è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata da apposita planimetria. Tale comunicazione rimane valida anche in caso di montaggio e rimozione stagionale.

Per gli arredi di cui al comma e) è necessaria la presentazione di apposita domanda di concessione di suolo pubblico qual'ora questi arredi vengano collocati in aree esterne, di cui al successivo art. 9, quindi fuori dall'area d'ingombro già in concessione al chiosco,

3. È vietata la collocazione o installazione di ogni altra tipologia di tenda, copertura o arredo, non prevista dal presente regolamento.

ART 9 - AREE ESTERNE

1. E' consentito l'utilizzo di un'area di pertinenza in adiacenza, a servizio del chiosco per una superficie massima di 20 mq, sulla quale collocare tavoli, sgabelli, panche ed altri arredi con le caratteristiche previste all'art. 8.

L'area utilizzata deve essere attigua al chiosco.

2. Per i chioschi ubicati su area pubblica dovrà essere richiesta la concessione di suolo pubblico, secondo le modalità del regolamento comunale di occupazione di suolo pubblico, corredata da una relazione descrittiva del tipo di arredo conforme all'art. 8.

Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al rispetto delle norme di polizia stradale e del pubblico interesse, nonché quelle sul verde pubblico..

3. Per i chioschi ubicati su area privata dovrà essere presentata apposita comunicazione, corredata da una relazione descrittiva del tipo di arredo.

4. All'esterno delle strutture è vietata l'installazione di bacheche, insegne pubblicitarie, frigoriferi, distributori di bevande, distributori di bibite sponsorizzati, similari, nonché il deposito di materiali di servizio all'attività.

ART. 10 - REQUISITI IGIENICO SANITARI

1. Il personale addetto alla produzione, preparazione e vendita degli alimenti deve indossare sopravvesti di colore chiaro, nonché idoneo copricapo che contenga la capigliatura.

Le sopravvesti e il copricapo debbono essere tenuti puliti e riposti in armadietto ad uso esclusivo.

2. Le pareti interne del chiosco dovranno essere realizzate in materiale lavabile, disinfettabile e di colore chiaro. Gli angoli e gli spigoli devono essere arrotondati compreso il raccordo parete – pavimento.

3. Tutti i chioschi devono essere muniti di una unità igienica ad uso esclusivo del personale.

4. Il servizio igienico dovrà essere dotato di lavandino con comando dell'erogazione dell'acqua a pedale e di distributore di sapone semiautomatico e di asciugami a perdere.

5. Le acque reflue provenienti dall'attività devono essere convogliate in pubblica fognatura o, in assenza della stessa, essere smaltite in conformità con la vigente normativa sugli scarichi previo ottenimento dell'autorizzazione allo scarico.

6. Tutte le aperture con l'esterno devono essere dotate di dispositivi atti ad evitare l'ingresso di mosche e roditori (reticelle per le finestre, tende a canne pendule per le porte)

7. Per la raccolta dei rifiuti, il chiosco deve essere dotato di apposito contenitore con il comando del coperchio a pedale.

I pavimenti devono essere realizzati in materiale lavabile, disinfettabile e antisdrucchiolo.

8. I punti di cottura devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione.

9. I chioschi devono essere dotati di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico. Qualora in zone non servite dall'acquedotto siano adottati sistemi di approvvigionamento autonomo, deve essere richiesto all'AUSL a cura del titolare il giudizio di qualità e idoneità d'uso dell'acqua e, successivamente, devono essere eseguite analisi in autocontrollo dell'acqua utilizzata secondo quanto previsto dal D.Lgs 31/2001 se non prescritto diversamente dall'Autorità competente.

10. I vari generi di prodotti alimentari non confezionati devono essere tenuti tra loro separati, in modo tale da evitare contaminazioni crociate.

11. Gli alimenti deperibili dovranno essere conservati all'interno di apparecchiature frigorifere.

I frigoriferi devono essere dotati di termometro possibilmente a lettura esterna.

12. Il prodotto posto in vendita dovrà essere conservato in vetrinette di protezione chiuse, apribili solo dalla parte dell'addetto.

13. Il chiosco, l'arredamento, le attrezzature, gli utensili devono essere tenuti sempre in buono stato di manutenzione, pulizia e funzionalità.

Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante.

All'esterno del chiosco dovranno essere collocati appositi contenitori per rifiuti.

14. All'interno del chiosco è vietato fumare.

ART. 11 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. In posizione ben visibile al pubblico, il titolare dell'autorizzazione dovrà esporre il listino dei prezzi dei singoli prodotti venduti.

ART. 12 - ORARIO DI ATTIVITA'

1. Gli esercenti l'attività disciplinata dal presente regolamento possono scegliere liberamente l'orario di apertura più idoneo, in tutte le giornate dell'anno, comprese le giornate festive e domenicali e possono scegliere liberamente anche l'eventuale giornata di riposo settimanale.

Ogni esercente ha l'obbligo di esporre l'orario giornaliero adottato e di renderlo noto al pubblico mediante l'affissione di un apposito cartello nel rispetto delle modalità di cui all'art. 8

ART. 13 - SANZIONI E REVOCHE

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste da leggi nazionali e regionali, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

2. Nel caso di recidiva, l'attività potrà essere sospesa per un periodo massimo di giorni 7.

Si ha recidiva quando sia stata commessa la stessa infrazione per almeno 2 volte in un anno anche se si è provveduto al pagamento delle sanzioni mediante oblazione.

3. L'autorizzazione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico o del canone di concessione non ricognitorio;
- sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi senza la prescritta autorizzazione;
- modifica del chiosco o dello spazio previsto per la sosta per i chioschi su area privata

4. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare i requisiti edilizi, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve intendersi decaduta.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

ART 14 – NORME TRANSITORIE

1. I chioschi esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore, ad eccezione del punto a) tende, punto b) pannelli laterali, punto c) limitatamente al listino prezzi, dell'art.8 il cui termine è fissato a 12 mesi.